



COMUNE di NOICÀTTARO

(Provincia di Bari)

C.A.P. 70016 – Tel. 080 - 4781313 – Fax 080 - 4781298 – C.F./P.Iva 05165930727

www.comune.noicattaro.bari.it - info@comune.noicattaro.bari.it

UFFICIO TRIBUTI

f.demattia@comune.noicattaro.bari.it



I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE- RIDUZIONI E DETRAZIONI IN VIGORE PER L'ANNO 2007

ALIQUOTE:

- ❑ **Aliquota del 5 per mille** per i terreni agricoli;
- ❑ **aliquota del 6,5 per mille** per le aree fabbricabili;
- ❑ **aliquota del 7 per mille** per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni o tenuti a disposizione;
- ❑ **aliquota ridotta del 5 per mille** per le abitazione principale di:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazioni principale con annesse pertinenze (box o garage o posto auto, soffitta, cantina);
 - b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'Ufficio dell'Entrate competente;
 - c) unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/98;
- ❑ **aliquota ordinaria del 6 per mille** per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONI:

- ❑ **Euro 103,29** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ❑ **Euro 103,29** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'Ufficio dell'Entrate competente sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare. La predetta detrazione è cumulativa e spetta al comodante anche qualora lo stesso usufruisca già dell' aliquota ridotta e della detrazione quale abitazione principale;
- ❑ **Euro 103,29** se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
- ❑ **Euro 153,29** dall'imposta, per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità delle competenti strutture pubbliche e per i quali ricorrono congiuntamente le sotto indicate condizioni:
 1. che l'abitazione principale con eventuali pertinenze annesse, costituisca l'unica unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale,
 2. che l'indicatore socio economico ISEE del nucleo familiare dell'anno precedente non sia superiore a 22.000,00 Euro;Il contribuente avrà l'obbligo di trasmettere copie dei su indicati atti al Comune entro il 31 luglio dell'anno al quale si riferisce la maggiore detrazione;
- ❑ **Euro 258,23** dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data dell' 01.01.2007, abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Avvertenze per il contribuente

• DICHIARAZIONE I.C.I.

Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute nell'anno 2006, ivi compreso le variazioni di classamento da terreno agricolo ad area fabbricabile, cui consegue un diverso ammontare di imposta devono essere presentate alla Gestione Servizi Spa sita in Noicàttaro alla Via V. Casamassima n. 4 Telef. 080 – 4783221 o spedite all'Ufficio del Comune entro il 31 luglio 2007.

• VERSAMENTO

- ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2007 scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007, che corrisponde al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

- SALDO entro il 16 dicembre 2007 la seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre 2007, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto dell'aliquota e detrazione dell'anno 2007;

Il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato anche in un'unica soluzione, entro il termine previsto per la prima rata effettuando il calcolo dell'imposta dovuta applicando aliquota e detrazione in vigore nell'anno in corso.

Il pagamento dell'I.C.I. può essere effettuato a mezzo c.c.p. n. 12737722 intestato a Comune di Noicàttaro – Serv. Tes. Riscoss. I.C.I. o a mezzo modello F 24 con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

• SANZIONI ED INTERESSI

Per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta si applica il 30% di sanzione sull'imposta dovuta;

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,64;

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa nella misura del 50% della maggiore imposta dovuta;

Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,64;

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura moratoria del 2,5% per ogni semestre compiuto.

• ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o ritardato versamento anche di un solo giorno rispetto alle scadenze fissate ovvero 16 GIUGNO E 16 DICEMBRE, comporterà l'applicazione della sanzione del 30% sull'imposta dovuta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.

Il contribuente può evitare tale sanzione avvalendosi del ravvedimento operoso ovvero se effettua il pagamento entro le scadenze sotto indicate applicando all'imposta le seguenti sanzioni:

Tipo di infrazione	Sanzione
Mancato o ritardato versamento dell'acconto o saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza;	1/8 del 30% = 3,75%
Mancato o ritardato versamento dell'acconto o saldo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;	1/5 del 30% = 6

Il versamento deve comprendere oltre all'imposta dovuta, la sanzione e gli interessi moratori del 2,50% annuale (rapportati a giorni) e sul bollettino di pagamento I.C.I. e deve essere barrata la casella relativa al ravvedimento operoso.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune o alla Gestione Servizi Spa sito in Via Vecchia Casamassima n. 4 Telef. 080 - 4783221-

Noicàttaro, lì 08.05.2007

F.to

Il Dirigente del Settore Finanze e Tributi
(Dott. Franco Demattia)